



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

Circolare n. 30 / 2018

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

e, per conoscenza:

AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE AUTONOME DI

TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA  
SERVIZI DI PREFETTURA

AOSTA

e, per conoscenza:

ALLA REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI - SERVIZIO 5° ELETTORALE  
PEC: dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it

PALERMO

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DIREZIONE GENERALE DELLA PRESIDENZA  
SERVIZIO REGISTRO DEL VOLONTARIATO E ORGANIZZAZIONE ELETTORALE  
Via Trento, 69  
PEC: pres.servizioelettorale@pec.regione.sardegna.it

CAGLIARI

OGGETTO: Elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario, in Sicilia e in Sardegna di domenica 10 giugno 2018, con eventuale ballottaggio domenica 24 giugno 2018. - Adempimenti.

Si fa seguito alla circolare n. 29 del 30 marzo u.s., concernente l'avvio della tornata di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario di domenica 10 giugno 2018, con eventuale turno di ballottaggio domenica 24 giugno 2018.

Con decreti dell'11 aprile e del 12 aprile 2018, dell'Assessore delle Autonomie locali e della Funzione pubblica della Regione autonoma Siciliana e del Presidente della Regione autonoma della Sardegna, è stata fissata per la stessa giornata di domenica 10 giugno 2018, con ballottaggio domenica 24 giugno 2018, la data di svolgimento delle elezioni amministrative nei rispettivi ambiti territoriali.

\* \* \*

Tanto premesso, si richiamano le disposizioni e i più immediati adempimenti relativi all'organizzazione dei procedimenti elettorali.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

## **a) Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione**

Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 ("Disposizioni per la parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"), a far data dalla convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto **"è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione** ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

Trova altresì applicazione, per le elezioni comunali, l'articolo 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ai sensi del quale **"è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere**, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa".

## **b) Revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali**

In vista delle consultazioni amministrative, si dispone nei comuni interessati l'inizio della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali prescritta dall'articolo 32, quarto comma, del testo unico di cui al d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

Per la regolare esecuzione di tale revisione, i responsabili degli uffici elettorali comunali, nella veste di ufficiali elettorali, procederanno **entro lunedì 23 aprile 2018**, terzo giorno antecedente quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, a cancellare i nomi degli elettori che si siano trasferiti in un altro comune.

Per quanto riguarda la comunicazione dell'avvenuta cancellazione degli elettori emigrati, si **richiamano le disposizioni impartite, con circolare n. 43 del 13 novembre 2014**, in attuazione del decreto del Ministro dell'interno 12 febbraio 2014, **ai fini dell'invio al comune di nuova residenza - esclusivamente in via telematica e con le modalità prescritte nella suddetta circolare - del solo file .xml.**

Si rammenta che, in caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune all'altro, il comune di nuova iscrizione è tenuto a rilasciare al titolare una nuova tessera elettorale, previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente residenza (articolo 4, comma 1, del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).

**Entro giovedì 26 aprile 2018**, quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione (giorno in cui in ciascuno dei comuni interessati allo svolgimento delle consultazioni elettorali saranno affissi i manifesti di convocazione dei comizi) i



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

responsabili degli uffici elettorali comunali dovranno perfezionare l'iscrizione nelle proprie liste dei nomi degli elettori immigrati già cancellati da altri comuni.

Ai sensi dell'articolo 32, sesto comma, del d.P.R. n. 223/1967, i comuni di emigrazione o quelli di immigrazione, dopo aver provveduto, a cura dei responsabili degli uffici elettorali, rispettivamente, a cancellare dalle liste i nomi degli elettori che abbiano trasferito la residenza in altro comune o ad iscrivere nelle liste stesse i nuovi residenti, dovranno depositare i relativi provvedimenti di cancellazione o di iscrizione nella segreteria comunale durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della loro adozione, dando pubblico avviso di tale deposito con manifesto del sindaco da pubblicare nell'albo pretorio comunale *online* e da affiggere in altri luoghi pubblici.

**Entro l'anzidetto termine del 26 aprile 2018**, i responsabili degli uffici elettorali comunali dovranno provvedere anche alle cancellazioni previste dall'articolo 32, primo comma, numeri 2) e 3), del citato d.P.R. 223/1967 (perdita della cittadinanza italiana e perdita del diritto elettorale che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria) nonché alle variazioni conseguenti al cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune, a norma dell'articolo 41 del medesimo testo unico.

**Entro domenica 6 maggio 2018**, decimo giorno successivo a quello di affissione dei manifesti di convocazione dei comizi, ai sensi dell'articolo 33 del d.P.R. 223/1967, i responsabili degli uffici elettorali comunali dovranno compilare un elenco in tre copie dei nomi dei cittadini che - pur essendo compresi nelle liste elettorali - nel giorno fissato per la votazione (domenica 10 giugno 2018) non avranno compiuto il diciottesimo anno di età, trasmettendo una copia dell'elenco alla commissione elettorale circondariale per i conseguenti adempimenti sulle liste sezionali destinate alla votazione, pubblicando la seconda copia dell'elenco stesso nell'albo pretorio *online* e depositando la terza copia nella segreteria del comune.

**Entro venerdì 11 maggio 2018**, trentesimo giorno antecedente quello della votazione, dovranno essere apportate alle liste elettorali le variazioni di cui all'articolo 32, primo comma, n. 5), del d.P.R. 223/1967, concernenti l'acquisto del diritto di voto per motivi diversi dal compimento della maggiore età oppure il riacquisto del diritto medesimo a seguito della cessazione di cause ostative.

**Entro sabato 26 maggio 2018**, quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, si provvederà, ai sensi dell'articolo 32, primo comma, n. 1), del d.P.R. 223/1967, alla cancellazione dei nomi degli elettori deceduti.

**Entro lo stesso termine di sabato 26 maggio 2018**, i responsabili degli uffici elettorali comunali effettueranno gli adempimenti di cui all'articolo 5, comma 5-*bis*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nella parte concernente, in particolare, le variazioni alle liste elettorali conseguenti al ripristino di posizioni anagrafiche precedenti in caso di accertamento di dichiarazioni di cambio di residenza non veritiere.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

Le SS. LL., nel comunicare le presenti disposizioni ai comuni e ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali, vorranno altresì vigilare affinché gli ufficiali elettorali dei comuni provvedano agli anzidetti adempimenti relativi alla revisione delle liste elettorali con la massima regolarità e speditezza. Si raccomanda, in particolare, di vigilare che le cancellazioni per emigrazione vengano espletate entro il giorno **di lunedì 23 aprile 2018**, in modo da consentire la tempestiva iscrizione dell'elettore nelle liste elettorali del comune di nuova residenza.

I comuni non interessati alle predette elezioni comunali effettueranno l'anzidetta revisione dinamica straordinaria solo se direttamente attivati da uno dei comuni ove si svolgeranno le consultazioni stesse; in tal caso potranno procedere alle operazioni di revisione in oggetto limitatamente a quelle di cancellazione e di iscrizione di elettori per trasferimento della residenza, nel rispetto dei suddetti termini di lunedì 23 aprile ai fini delle cancellazioni e di giovedì 26 aprile ai fini delle iscrizioni.

## **c) Affissione dei manifesti di convocazione dei comizi elettorali**

**Il 45° giorno antecedente quello di votazione, giovedì 26 aprile 2018**, ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, nei comuni in cui si svolgeranno le elezioni amministrative, si dovrà pubblicare all'albo pretorio *online* ed affiggere in altri luoghi pubblici il manifesto, a firma del sindaco o di altro organo in carica, con il quale viene dato annuncio agli elettori della convocazione dei comizi nonché della data e degli orari della votazione.

Il predetto manifesto, modello n. 10-AR, predisposto in due versioni: una a firma del sindaco e l'altra a firma di autorità diversa dal sindaco, sarà disponibile sull'Intradait, oltre che in Word, anche in formato Pdf con campi editabili.

Alla presente circolare viene altresì allegata copia dello stesso manifesto.

Il manifesto sarà stampato in numero pari a due esemplari per sezione più scorta.

Le SS. LL. vorranno dare assicurazione all'indirizzo di posta elettronica certificata [elettorali.prot@pec.interno.it](mailto:elettorali.prot@pec.interno.it) dell'avvenuto, tempestivo adempimento relativo alla pubblicazione e affissione del manifesto in tutti i comuni interessati alle elezioni amministrative.

## **d) Partecipazione al voto dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale e degli organi della circoscrizione**

Si ritiene opportuno che vengano sensibilizzati i sindaci affinché i comuni provvedano alla massima pubblicizzazione delle disposizioni di cui al d.lgs 12 aprile 1996, n. 197, recante attuazione della direttiva 94/80/CE, nei confronti dei cittadini



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

dell'Unione europea che chiedano l'iscrizione nelle apposite liste aggiunte per partecipare alle elezioni comunali (ed eventualmente circoscrizionali).

In particolare dovrà essere evidenziato **il carattere perentorio del termine di martedì 1 maggio 2018** (quinto giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali) entro il quale dovrà essere presentata, al comune di residenza, la domanda d'iscrizione nelle apposite liste elettorali aggiunte da parte dei cittadini dell'Unione europea che non abbiano in precedenza formulato la suddetta domanda.

Ove tale istanza contenga anche la richiesta di iscrizione anagrafica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del predetto d.lgs. n. 197/1996, si evidenzia l'esigenza che il comune provveda con assoluta immediatezza agli accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni di residenza dei cittadini dell'Unione europea, anche ai fini dell'eventuale ripristino della posizione anagrafica precedente.

## ***e) Orari di apertura degli uffici comunali per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature***

Al fine di garantire il rilascio delle certificazioni entro 24 ore dalla relativa richiesta, nonché l'espletamento degli altri servizi necessari al procedimento elettorale, gli uffici dei comuni interessati alle consultazioni elettorali dovranno rimanere aperti ininterrottamente nei giorni di **venerdì 11 e sabato 12 maggio 2018**, negli orari previsti per la presentazione delle candidature (**e quindi dalle ore otto alle ore venti di venerdì 11 maggio e dalle ore otto alle ore dodici di sabato 12 maggio 2018**), nonché nei giorni immediatamente precedenti, ovverosia **martedì 8, mercoledì 9 e giovedì 10 maggio 2018, anche nelle ore pomeridiane**.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla Pubblicazione n. 1 - Elezioni comunali - Edizione 2018, recante "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature", che sarà diffusa anche sul sito di questo Ministero <http://www.interno.gov.it/it>.

## ***f) Autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste e delle candidature.***

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, introdotte da ultimo con l'art. 6, comma 7, della legge 3 novembre 2017, n. 165, sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori di liste e candidature i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali ovvero sezioni distaccate dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le predette autenticazioni i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità rispettivamente al presidente della provincia o al sindaco della città metropolitana o del comune.

Il potere di autenticazione attribuito dall'articolo 14 della legge n. 53/1990 ai consiglieri che comunichino la propria disponibilità può essere esercitato, in assenza di espresse disposizioni preclusive, anche dai consiglieri in carica che siano candidati alle prossime elezioni comunali.

I pubblici ufficiali di cui all'articolo 14 della legge n. 53/1990 possono svolgere le proprie funzioni autenticatorie solo all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 9 ottobre 2013, n. 22) e, come riconosciuto dalla giurisprudenza (tra le altre, Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 16 maggio 2016, n. 1990), **anche per consultazioni elettorali che non si svolgono in tale ambito territoriale.**

I segretari comunali o i funzionari incaricati dal sindaco o dal presidente della provincia svolgono le loro prestazioni all'interno del proprio ufficio, nel rispetto dei normali orari e ove occorra degli orari di lavoro straordinario consentiti dalla legge.

I comuni, tuttavia, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, possono autorizzare l'espletamento delle citate funzioni di autenticazione anche in proprietà comunali all'esterno della residenza municipale od anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico **purché all'interno del territorio comunale.**

Nell'espletamento delle suddette funzioni dovrà essere assicurata la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alla competizione al fine di garantire il pieno e diffuso esercizio dell'elettorato passivo costituzionalmente tutelato.

Le modalità di autenticazione sono riportate nell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

## **g) Inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa**

Per quanto riguarda la documentazione da produrre a corredo della presentazione delle candidature, si ribadisce che **non sono applicabili al procedimento elettorale i principi di semplificazione** introdotti in materia di documentazione amministrativa dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183. In tali sensi, si richiama l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato, Sezione prima, parere n. 1232/00 del 13 dicembre 2000 e dalla Sezione quinta, sentenza n. 2178 del 16 aprile 2012).



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

## ***h) Comunicazioni di eventuali ricorsi inerenti ai procedimenti elettorali per le elezioni amministrative***

Si vorranno fornire con ogni tempestività, preferibilmente a mezzo PEC, notizie su eventuali ricorsi presentati ai competenti Tribunali amministrativi regionali, ai sensi dell'articolo 129 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, nei confronti sia dei provvedimenti di convocazione dei comizi elettorali che delle deliberazioni degli organi (Commissioni o Sottocommissioni elettorali circondariali) preposti all'esame delle candidature, nonché sulle conseguenti decisioni adottate, in sede cautelare o di merito, anche in grado di appello, dagli organi di giustizia amministrativa.

\* \* \*

Le SS.LL. vorranno dare immediata notizia dei contenuti di cui alla presente circolare ai sindaci e segretari comunali e ai presidenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali della provincia, esercitando la vigilanza a mezzo degli Uffici elettorali provinciali affinché venga data esatta e puntuale osservanza a tutti i complessi adempimenti sopraindicati.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Maria Grazia Nicolò